

BGE 48 II 114

Bundesgericht (BGE), 1915-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_48_II_114

FR: ATF 48 II 114

IT: DTF 48 II 114

Volltext

114 Obligationenrecht. No 17. 17. Sentenza. 15 marzo 19aa della. seconda sezione civil\$ nella causa Ba.nca. Popola.re di Lugano contro Ghidoni. Obbligazione al portatore. - Clausola ehe la domanda di rimborso da parte del portatore si effettua eolla presen- tazione del titolo alla Banea debitrice per la stampigliatura - Non e solo prescrizioni d'ordine: e condizione di validitit della disdetta. A. - In b~se a convenzione 30 settembre 1915 stipu- lata eolla ColIUllissione di liquidazione della gia Banca Popolare Tichlese in Bellinzona, la Banca Popolare di Lugano ass!lllela l' obbligo di versare ai creditori della prima il 25 % dei loro crediti chirografari in eontanti ed il 35 % in obbliSazioni proprie al 4 % da emettersi al 31 marzo 1916 al pH tardi, con scadenza a cinque anni. La Banca scelse il tipo delle obbligazioni al portatore, sei delle quali di 900 fchi. cadauna (Ni 0061, 0367-0371) furono rimesse a Ghidoni Alessandro in Arbedo a parziale estinzione dei credito, da lui professato verso la Banca Popolare Ticinese. Queste obbligazioni portano in fronte, al di sopra della firma della Banea debitrice, la menzione seguente : «La Banca Popolare di Lugano riconosce di » dovere al portatore dei presente titolo la somma di » franchi novecento suHa quale eorrispondera l'interesse » del 4 % annuo a partire ~al 10 gennaio 1916, pagabile » al portatore delle eedole staccate dal titolo medesimo. » La somma e rimborsabile dopo un periodo di cinque » anni dalla data d'emissione e mediante un preavviso di » sei mesi ; non venendo dato il preavviso entro questo » termine, il vincolo si intende reciproeamente rinnovato » per un uguale peliodo di tempo e cosi di seguito, sempre » mantenuto l' obbligo del preavviso come sopra per ogni » scadenza.» Sotto la firma della Banca ed in caratteri minuscoli, ma chiaramente leggibili, seguono, in una annotazione segnata da asterisco, alcune disposizioni. delle quali oeeorre rilevare quelle ehe hanno i numeri Obligationenrecht. N° 17. 115 2 e 3 : « 2. La domanda di rimborso da parte del portatore » den' obbligazione si effettua eolla presentazione del titolo » alla Ban ca, ehe vi appone un timbro speciale. 3. La) denuneia di rimborso da parte della Banea si effettua ») mediante avviso sul Foglio Ufficiale dei Canto ne Tieino)) per i titoli al portatore e mediante avviso diretto agli » intestati per i titoli nominativi.) B. - Con lettera 5 luglio 1920 Ghidoni preavvisava la debitrice Banca Popolare di Lugano per il rimborso al 31 marzo 1921 delle sei obbligazioni preeitate indieandone i numeri. La Banca gli rispondeva il giorno seguente : « Le nostre obbligazioni 4 %, di cui ci scrivete, scadono » il31 marzo 1921 e per ottenerne il rimborso a tale epoea)) bastera che almeno 6 mesi prima siano depositatc: ai)) nostri sportelli per l'annotazione dei preavviso, ciò ehe ») del resto e indieato nei titoli medesimi. Vorrete quindi » uniformarvi a questa disposizione dei nostro regola-) mento per le obbligazioni in vostre mani. Ci pregiamo ») però comunicarvi ehe siamo da parte nostra volentieri » disposti ad accordarvi gia sin d'ora la conversione delle) nostre obbligazioni, prolungandone il vineolo per un) altro periodo ed aumentando l'interesse al tasso del) 5 % % gia a partire dal 10 gennaio 1920, ciò ebe tenuto) caleolo dell'antieipo di tempo per il qualc;; vi viene » eorrisposto il maggior interesse equivale ad

un impiego » del vostro capitale ad un interesse dei 6 % circa. Rite- » niamo ehe considerato l'elevato interesse ehe vi viene) corrisposto e la sieurezza assoluta ehe presentano i » titoli di nostra emissione, vorrete voi aeconsentire alla » conversione ehe vi offriamo ed in attesa dell'invio dei) titoli per le opportune modificazioni . . . » Malgrado il monito contenuto in questa lettera, Gbidoni presentava i titoli alla Banea solo il 3 novembre 1920, eioe solo einque mesi prima della seadenza. La Banea ne rifiutava la stampigliatura e, alla seadenza, il rimborso perebe era deeorso il termine entro il quale il preavviso poteva utilmente essere dato. 116 Obligationenrecht. N° 17. c. - Donde la petizione 4 giugno 1921 proposta direttamente in appello, colla quale Ghidoni chiedeva alla Banca Popolare di Lugano il pagamento di 5900 fchi. importe delle obbligazioni in discorso, cogli interessi al 6 % dal 10 aprile 1921. Con sentenza del 19 dicembre 1921 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino aceolse la petizione ridueendo al 5% !'interesse di mora ehiesto d all' attore , spese e ripetibili a carico della convenuta. D. - Da qu€sta sentenza la Banca Popolare di Lugano h[l interposto appelle nei modi e nei termini di legge. DegJi argome~ti delle parti e dei motivi delJa sentenza denunziata si dira, per quanto oeeorra, neUe seguenti considerazioni. Considerando in diritfo : 10 - La disdetta di un credito 0 il proovviso per il suo rimborso non e, per legge, vincdato all'osservanza di forma 0 di modalita qU[ll~iasi, le quali pero pORsono, come e ovvio, essere previste per volonta di parte. Nel qual caso sono nel dubbio da ritenersi indispensabili per la validita del preavviso stesso (art. 16 CO). Chiedesi quindi anzitutto se' la elausola eoneernente le modalita dei preavviso iseritte nelle obbligazioni in diseorso siano state validamente eonvenute dane parti, convenzione ehe dei resto poteva avvenire sia per esplicita stipulazione, sia anehe solo implicita- mente, vale a dire eon tacita accettazione da parte dei creditore della clausola inserita dalla Ballca neHe obbligazioni. Si e invero a ragione ehe l'istanza ean- tonale ha respinto l'ipotesi ehe gia la Commissione di liquidazione d€ Ha Banea Popolare Ticinese avesse aeetet- tato, in norne dei ereditori, il modo di disdt.tta proposto dalJa eonvenuta. La eonvenzione del 30 settembre al 10 ottobre 1915 nulla prevedeva intorno alle modalita dei preavviso e se a qualehe membro di questa Com- missione il modulo dell'obbligazione aHestito daHaBanca Obligationenrecht. N° 17. 117 e stato eomunicato, e leeto ammettere ehe queste sia avvenuto a mero titolo di informazione. La clausola in questione era dunque il fatto unilaterale della eonvenuta ehe pertanto non vineolerebbe l'attore se dal suo .eontegn~ non dovesse dedursi ehe l'ha accettata. InfattJ, bench€ inserita al di sotto della firma della debitrice e in earat- teri minori delI teste stessa dell'obbligazione, la clausola e stampata in modo perfettamente leggibile ed intel- ligibile, ne poteva esser dubbio ehe non emanas~e daJl~ debitrice t.; nella sua intenzione, non dovesse eonslderarSl eome parte integrante delI titolo stesso. D'altro canto, s~ deve presumere seondo l'ordinario andamento degli affari, ehe rattore, rievute in pagamento le obbligazioni in diseorso, ne abbia preso eonoscenza ; se non l'ha fatto, non puo invoeare questa sua omissione, avvegnaeche a nessuno e lecito prevalersi della propria negligenza. Se rattore eredeva ehe tale elausola significasse un aggravio degli obblighi assunti dalla eonvenuta eolla eonvenzione del 30 settembre all 0 ottobre 1915 e non voleva accettarla, avrebbe dovuto insorgere al momento in eui le obbliga- zioni gli furono rimesse ed esigere un titolo ehe non eontenesse le eondizioni, a suo parere, abusive. Ma l'at- tore agi diversamente. E esso aeetto i titoli senza sol- levare obbiezione aleuna, li possedette e se ne prevalse per oltre quattro anni per esigerne gli interessi ed esso ebbe nulla aridire neanche quando la Banea, eon lettera del 6 luglio 1920, gli dichiaro esplicitamente ehe per ottenere il rimborso dei titoli oeeorreva presentarli ai suoi sportelli per la stampigliatura « cio ehe del resto e indieato nei titoli stessi). In questo

contenuto dell'attore deve ravvisarsi senza dubbio un'accezione per tacito consenso delle modalità cui la Banca aveva assoggettato il preavviso. 20 - Resta da esaminare quale sia il valore di detta clausola, se essa sia solo prescrizione d'ordine 0 se invece abbia carattere imperativo di modo che la sua inosservanza investa di nullità il preavviso stesso. 118

Obligationenrecht. N° 17. Aparte il tenore dell'art. 16 CO, secondo il quale la forma convenuta e presunta essenziale, per il carattere imperativo della clausola stanno anzitutto i termini nei quali è redatta «(la domanda di rimborso si effettua », non: «PUD effettuarsi»), dovendosi inoltre osservare che in analoghi termini, pure imperativi, è redatta la clausola 3 sulle formalità che la Banca deve osservare per la denuncia del rimborso. A favore di questa tesi sta anche la ragione della clausola e 10 seopo cui tende. Trattandosi di titoli al portatore, la Banca doveva, onde accertare la veste del denunziante ad esigere il rimborso, chiedere che i titoli le fossero da lui presentati, l'indicazione dei numeri delle obbligazioni non potendo bastare a questo seopo perché non escludeva la possibilità che la disdetta fosse data da persona che più non li possedesse. E affinché la Banca potesse poi anch'essa prevalersi dell'avvenuta denuncia verso un possessore del titolo che 10 fosse diventato dopo la disdetta, occorreva che il fatto dell'avvenuto preavviso risultasse dall'obbligazione medesima, poiché in virtù dell'art. 847 CO il debitore di un titolo al portatore non può opporre all'erede che le eccezioni desunte dal titolo stesso. Se dunque tali sono la ragione e 10 seopo della clausola in discorso e vano il pretendere che essa sia solo misura d'ordine. Essa era condizione di validità che doveva essere osservata rigorosamente, pena la nullità del preavviso stesso. E poiché che la condizione non fu adempiuta ; la presentazione del titolo non ebbe luogo sei mesi, ma appena cinque mesi prima della scadenza. 3° - A torto l'istanza cantonale sospetta d'incorrettezza il modo di agire della convenuta. Vadebita potrebbe avere qualche fondamento se la Banca avesse tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla portata o sul senso della clausola preesistente. Ma ciò non è e la perfetta rettitudine della convenuta risulta dal fatto che, molto tempo prima che principiasse il termine di disdetta, essa rese attento l'attore sulle modalità del preavviso Obligationenrecht. N° 18. 119 indicandogli cosa doveva fare (lettera 6 luglio 1920). Ne miglior fondamento ha l'obiezione che la convenuta abbia accettato la denuncia del debito offrendo al creditore la conversione dei titoli al tasso del 5 % a partire dal 10 gennaio 1920. Facendo questa proposta, la Banca supponeva evidentemente che l'attore si fosse poi conformato alla clausola 2. Del resto, se anche in questa proposta vuoi ravvisare l'HI riconoscimento del preavviso, questo riconoscimento non era incondizionato ma dipendeva dall'accettazione della proposta, che poi non seguì. 11 Tribunale federale l'Quincia : L'appello è ammesso. 18. Amt de la Ire section civile du 97 mars 1999 dans la cause «Atar, contre Société mise des Publications illustrées. Art. 373 al. 2 CO. L'entrepreneur n'est pas obligé d'attendre que le juge l'autorise à résilier le contrat, mais le juge doit apprécier si la résiliation est Justifiée en se reportant à l'époque où elle est intervenue. L'entrepreneur qui, en plein temps de crise, renouvelle pour trois ans sans modification ni réserve, un contrat conclu avant la guerre, ne saurait après coup se prévaloir d'une hausse de prix qui, pour lui, n'était ni imposable à prévoir, ni exclue par les prévisions qu'il a admises. A. - Des 1893, la maison Atar, a Genève, a imprimé les journaux illustres Cl. La Patrie Suisse)) et (« !-e .Papillon» publiés par la Société suisse des publications illustrées, a Genève (S.P.I.). A partir de 1904, la «Patne Suisse» fut imprimée sur (papier rouge» allemand, fourni par la fabrique Carl Scheufelen dans le, Wutemberg. L'impression se faisait selon le procédé, Officielle de la typographie et non au moyen de l'héli-

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.